

# Lo stage in azienda

Lo stage è un periodo di formazione presso un'azienda o un ente che permette allo stagista di inserirsi nel mondo del lavoro, oltre all'acquisizione di una specifica professionalità. Lo scopo degli stage o dei tirocini è appunto quello di favorire in modo efficace l'incontro professionale tra i giovani e le aziende o gli enti, avvicinando così domanda e offerta di lavoro, e tutti gli obblighi burocratici e amministrativi sono a carico dell'ente formatore. Le norme che disciplinano i tirocini formativi sono contenute nel regolamento varato dal Ministero del Lavoro con il decreto del 25 marzo 1998 n. 142, il quale fissa criteri che permettono all'impresa di reclutare lo stagista senza vedersi contestare l'occultamento di un rapporto di lavoro subordinato. L'art. 2 della legge 30/2003 ha poi delegato il governo a emanare norme che potenzino i tirocini come strumento per accrescere la formazione per un possibile futuro contratto di lavoro all'interno dell'azienda. L'inserimento dello stagista nell'azienda non determina alcun rapporto di lavoro e quindi non vi è alcun obbligo specifico che non sia previsto dal regolamento stesso. L'art. 18 della legge 196/1997 dispone che lo stage è rivolto a giovani che hanno assolto l'ob-

bligo scolastico, ma il tenore della stessa consente comunque di individuare i potenziali stagisti anche nel circuito scolastico e universitario (studenti, diplomati e laureati). I datori di lavoro di un'impresa privata possono inserire i giovani stagisti entro certi limiti: solo un tirocinante, nel caso si tratti di aziende aventi un numero non superiore a cinque dipendenti inquadrati a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti inseriti nello stesso periodo nel caso di aziende aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato comprensivo tra i sei e i nove; tirocinanti non superiori al 10% in aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato. I sog-



getti che vogliono ospitare nel proprio organico degli stagisti devono pertanto stipulare una convenzione sulla base di uno schema predisposto dal decreto, alla quale devono allegare un progetto formativo con l'indicazione degli obiettivi e degli scopi che lo stagista deve perseguire. Il promotore dovrà poi inviare copia della convenzione e del progetto alla Regione, all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro competente in materia ispettiva e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organismi locali o nazionali. È importante che il tirocinante si adegui alle regole dell'azienda che lo accoglie come previsto dalla legge 196/1997, con la quale il Ministero

del Lavoro ha precisato quali devono essere i doveri e gli obblighi che lo stagista deve rispettare. La durata massima del tirocinio deve essere valutata tenendo presente le caratteristiche del tirocinante nonché il tipo di studi intrapresi dallo stesso. Mentre la normativa precedente imponeva l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro, oggi, invece, l'onere assicurativo avviene mediante convenzione con l'Inail.

Figura ancora importante è quella del tutore, ovvero il responsabile didattico organizzativo al quale viene affiancato lo stagista; quest'ultimo sarà obbligato a seguire le sue direttive. Invece i datori di lavoro dovranno indicare nella convenzione il responsabile aziendale dell'inserimento. Dunque il tirocinante o stagista è un 'ospite' all'interno dell'azienda e come tale ha l'obbligo di rispettare tutte le regole sulla gestione aziendale.

Risponde alla nostra rubrica l'Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a: [ao-fen@fieramilanoeditore.it](mailto:ao-fen@fieramilanoeditore.it)

